

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2937/92 della Commissione, del 9 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2938/92 della Commissione, del 9 ottobre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2939/92 della Commissione, del 9 ottobre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2940/92 della Commissione, del 9 ottobre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/78 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi 8**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2941/92 della Commissione, del 9 ottobre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2296/92 che stabilisce talune modalità di applicazione per l'utilizzazione di superfici ritirate dalla produzione al fine di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale 9**
- Regolamento (CEE) n. 2942/92 della Commissione, del 9 ottobre 1992, che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 40 000 t di frumento tenero panificabile detenuto nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 2943/92 della Commissione, del 9 ottobre 1992, relativo alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di funghi originari della Polonia e della Corea del Sud 14**
- Regolamento (CEE) n. 2944/92 della Commissione, del 9 ottobre 1992, che sospende la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per la farina di frumento o di frumento segalato 16
- Regolamento (CEE) n. 2945/92 della Commissione, del 9 ottobre 1992, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 2946/92 della Commissione, del 9 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 19

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

92/490/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 6 ottobre 1992, che modifica la decisione 92/188/CEE recante misure protettive contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) 21**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2937/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 ottobre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

| Codice NC | Importo del prelievo (*) |
|------------|--|
| 0709 90 60 | 137,83 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 0712 90 19 | 137,83 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1001 10 10 | 168,68 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾ |
| 1001 10 90 | 168,68 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾ |
| 1001 90 91 | 141,78 |
| 1001 90 99 | 141,78 ⁽¹¹⁾ |
| 1002 00 00 | 156,03 ⁽⁶⁾ |
| 1003 00 10 | 124,68 |
| 1003 00 90 | 124,68 ⁽¹¹⁾ |
| 1004 00 10 | 119,80 |
| 1004 00 90 | 119,80 |
| 1005 10 90 | 137,83 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1005 90 00 | 137,83 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1007 00 90 | 139,59 ⁽⁴⁾ |
| 1008 10 00 | 52,60 ⁽¹¹⁾ |
| 1008 20 00 | 103,93 ⁽⁴⁾ |
| 1008 30 00 | 50,54 ⁽⁵⁾ |
| 1008 90 10 | (7) |
| 1008 90 90 | 50,54 |
| 1101 00 00 | 211,37 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾ |
| 1102 10 00 | 231,32 ⁽⁸⁾ |
| 1103 11 10 | 274,16 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾ |
| 1103 11 90 | 227,79 ⁽⁸⁾ |

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2938/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 ottobre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 0709 90 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0712 90 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 10 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 10 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 90 91 | 0 | 0 | 0 | 11,14 |
| 1001 90 99 | 0 | 0 | 0 | 11,14 |
| 1002 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 00 10 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,57 |
| 1004 00 90 | 0 | 0,22 | 0,22 | 0,57 |
| 1005 10 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 90 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 10 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 30 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 90 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 00 00 | 0 | 0 | 0 | 15,60 |

B. Malto

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 1107 10 11 | 0 | 0 | 0 | 19,83 | 19,83 |
| 1107 10 19 | 0 | 0 | 0 | 14,82 | 14,82 |
| 1107 10 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2939/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2733/92⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 277 del 22. 9. 1992, pag. 15.

*ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I*

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er}, paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

In artikel 1, lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º

| | Categoría A | | | Categoría C | | |
|---|-------------|---|---|-------------|---|---|
| | U | R | O | U | R | O |
| Estados miembros o regiones de Estados miembros | | | | | | |
| Medlemsstat eller region | | | | | | |
| Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats | | | | | | |
| Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους | | | | | | |
| Member States or regions of a Member State | | | | | | |
| États membres ou régions d'États membres | | | | | | |
| Stati membri o regioni di Stati membri | | | | | | |
| Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat | | | | | | |
| Estados-membros ou regiões de Estados-membros | | | | | | |
| Belgique | x | x | x | | | |
| Denmark | | x | x | | | |
| Deutschland | x | x | | | | |
| España | | | | | | |
| France | x | x | x | | x | x |
| Italia | | | x | | | |
| Luxembourg | | x | x | | | |
| Nederland | | x | | | | |
| Ireland | | | | | | |
| Great Britain | | | | | | |
| Northern Ireland | | | | | | |

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 2 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 2

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (2)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er}, paragraphe 2

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 2

In artikel 1, lid 2 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n.º 2 do artigo 1.º

| | | | | | | |
|---|-------------|---|---|-------------|---|---|
| Estados miembros o regiones de Estados miembros | Categoría A | | | Categoría C | | |
| Medlemsstat eller region | Kategori A | | | Kategori C | | |
| Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats | Kategorie A | | | Kategorie C | | |
| Κράτος μέλος ή περιοχές κρατους μέλους | Κατηγορία Α | | | Κατηγορία Γ | | |
| Member States or regions of a Member State | Category A | | | Category C | | |
| États membres ou régions d'États membres | Catégorie A | | | Catégorie C | | |
| Stati membri o regioni di Stati membri | Categoria A | | | Categoria C | | |
| Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat | Categorie A | | | Categorie C | | |
| Estados-membros ou regiões de Estados-membros | Categoria A | | | Categoria C | | |
| | U | R | O | U | R | O |
| Denmark | | | | | × | × |
| Deutschland | | | | | × | × |
| Ireland | | | | × | × | × |
| Great-Britain | | | | × | × | × |
| Northern Ireland | | | | × | × | × |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2940/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3076/78 relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che alcuni paesi terzi produttori di luppolo esportano una parte della propria produzione nella Comunità, senza tuttavia fornire l'attestato di equivalenza previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2264/91⁽⁴⁾, in quanto non hanno designato i servizi autorizzati a rilasciare tale attestato; che, perché non sorgano inconvenienti per taluni operatori del settore, è tuttavia opportuno prorogare oltre il 30 aprile 1992 l'autorizzazione ad utilizzare l'attestato di controllo per il luppolo originario di paesi non elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978, relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/91⁽⁶⁾;

considerando che i controlli effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri in virtù dell'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 3076/78 hanno evidenziato che alcune partite di luppolo importato dai paesi terzi non sono conformi ai dati indicati nell'attestato di equivalenza che le accompagna; che è pertanto opportuno adottare idonee misure;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1992.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3076/78 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 1, la data del « 30 aprile 1992 » è sostituita dal « 30 aprile 1994 ».

2) All'articolo 7 bis, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora le autorità competenti degli Stati membri constataino che i campioni esaminati non rispondono ai requisiti minimi di commercializzazione suindicati, le relative partite non possono essere messe in libera pratica.

Lo Stato membro che constata che le caratteristiche di un prodotto non sono conformi alle indicazioni contenute nell'attestato di equivalenza è tenuto ad informare la Commissione. L'organismo che ha rilasciato l'attestato di equivalenza per tale prodotto può essere escluso, con decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71, dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3077/78. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il punto 1 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 208 del 30. 7. 1991, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2941/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2296/92 che stabilisce talune modalità di applicazione per l'utilizzazione di superfici ritirate dalla produzione al fine di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2467/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2296/92 della Commissione⁽³⁾, gli Stati membri sono tenuti ad escludere dalla coltivazione, sulle terre ritirate dalla produzione, qualsiasi prodotto di base qualora tale esclusione sia determinata da motivi agronomici e ambientali; che, per ragioni pratiche, è opportuno lasciare alla discrezione degli Stati membri la decisione di escludere la coltivazione di determinati prodotti di base per i suddetti motivi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2296/92 precisa i prodotti di base che possono essere coltivati sui seminativi ritirati dalla produzione, destinati alla produzione di determinati prodotti finali autorizzati; che, per ragioni di chiarezza, è opportuno precisare che possono essere considerati prodotti di base autorizzati soltanto alcune varietà di colza e ravizzone;

considerando che occorre vietare la coltivazione della lavanda e della salvia sulle superfici ritirate dalla produzione, per evitare perturbazioni del mercato tradizionale di questi prodotti;

considerando che per soddisfare le legittime aspettative degli agricoltori occorre permettere la coltivazione di tutti i tipi di colza e ravizzone, di lavanda e lavandina e di salvia sulle superfici che sono state ritirate dalla produzione tra la data in cui ha acquistato efficacia il regolamento (CEE) n. 2296/92 e la data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2296/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Gli Stati membri possono escludere qualsiasi prodotto di base di cui all'allegato I per motivi agronomici e ambientali. »

2) Nell'allegato I il codice NC 1205 00 90 e la relativa breve descrizione sono sostituiti dal testo seguente:

« ex 1205 00 90: Semi di colza o ravizzone, non destinati alla semina [esclusivamente dei tipi indicati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione^(*)]. »

(*) GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 22. »

3) Nell'allegato I il codice NC 1211 e la relativa breve descrizione sono sostituiti dal testo seguente:

« ex 1211: Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, diverse dalla lavanda o lavandina e dalla salvia. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 6 agosto 1992. Possono tuttavia, beneficiare del pagamento inteso a compensare l'obbligo di ritiro dalla produzione i richiedenti che possano comprovare di aver seminato semi di colza e ravizzone del codice NC 1205 00 90 diversi da quelli autorizzati a norma dell'articolo 1 oppure lavanda, lavandina o salvia, del codice NC 1211 prima della pubblicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 246 del 27. 8. 1992, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2942/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1992

che indice una gara permanente per la fornitura all'Albania di 40 000 t di frumento tenero panificabile detenuto nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2098/92 ⁽⁵⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 1567/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92 ⁽⁷⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1616/92, per la fornitura all'Albania di frumento tenero panificabile detenuto nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 20 000 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, a partire dal porto di Rouen, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo albanese di Durazzo.

2. La gara verte su un quantitativo di 20 000 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, a partire dal porto di Caen-Blainville, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo albanese di Durazzo.

Articolo 3

Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 40 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1616/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato III.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 15 ottobre 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 ottobre 1992 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

3. In deroga al disposto dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1616/92 della Commissione, l'organismo d'intervento interessato pubblica un bando di gara almeno tre giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1616/92 è quello riprodotto nell'allegato II.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità albanesi tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 8

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gara permanente per la fornitura all'Albania di 40 000 t di frumento tenero panificabile detenute nella regione di Rouen dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CEE) n. 2942/92]

| Numerazione degli offerenti | Quantitativo (in t) | Spese di fornitura proposte (in ECU/t) |
|-----------------------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| ecc. | | |

*ALLEGATO II***FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :
 (nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo albanese, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

*ALLEGATO III***Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto albanese di Durazzo di una partita di 40 000 t in quattro consegne :

- 10 000 t : partenza il 21 ottobre 1992, arrivo tra l'1 e il 2 novembre 1992 ;
- 10 000 t : partenza il 2 novembre 1992, arrivo tra il 13 e il 14 novembre 1992 ;
- 10 000 t : partenza il 14 novembre 1992, arrivo tra il 25 e il 26 novembre 1992 ;
- 10 000 t : partenza il 26 novembre 1992, arrivo tra il 6 e il 7 dicembre 1992.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Durazzo lo permettano.

In caso di mancata accettazione di un'offerta il 15 ottobre 1992, tutte le date di cui sopra sono da posticipare di sette giorni.

Questo stesso rinvio è d'applicazione in caso di mancata accettazione il 22 ottobre 1992.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2943/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1992

relativo alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di funghi originari della Polonia e della Corea del Sud

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2895/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 di questo regolamento prevede il trasferimento del quantitativo non utilizzato da un gruppo di operatori all'altro gruppo di operatori entro il 15 ottobre dell'anno in corso;

considerando che per il 1992 resta disponibile un ingente quantitativo inizialmente destinato agli importatori tradizionali; che è pertanto necessario attribuirlo ai nuovi importatori;

considerando che il rilascio di titoli di importazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 1707/90 per taluni prodotti trasformati a base di funghi è stato sospeso per il resto del 1992 per tutti i paesi, salvo la Polonia e la Corea del Sud; che, di conseguenza, il trasferimento del quantitativo ancora disponibile può riguardare solo la Polonia e la Corea del Sud;

considerando che è necessario fissare, da un lato, la data alla quale l'assegnazione acquista efficacia, e, dall'altro, per garantire la parità di accesso al quantitativo da trasferire, definire alcune modalità particolari per quanto riguarda i titoli di importazione; che tali modalità sono complementari rispetto alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1707/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume ancora disponibile del quantitativo complessivo assegnato alla Polonia e alla Corea del Sud conformemente all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1707/90, è attribuito, alla data del 15 ottobre 1992, agli operatori di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 288 del 3. 10. 1992, pag. 20.

Articolo 2

I titoli di importazione relativi a detto volume sono rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 1707/90, fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

Articolo 3

Un nuovo importatore che nel 1992 abbia ottenuto un titolo di importazione su domanda presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1707/90 e/o a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dei regolamenti (CEE) n. 3705/91 ⁽³⁾ e (CEE) n. 440/92 ⁽⁴⁾, può presentare un'unica domanda di titolo di importazione relativa a funghi di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 originari della Polonia, limitatamente ad un quantitativo non superiore a 400 t in peso netto sgocciolato.

Articolo 4

Le domande di titolo di importazione sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri il 15 e il 16 ottobre 1992. Dette autorità comunicano le domande alla Commissione entro le ore 16 del 19 ottobre 1992.

Articolo 5

Entro il 20 ottobre 1992, la Commissione stabilisce e comunica per telex agli Stati membri i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli.

Articolo 6

I titoli per i quali sono state presentate domande a norma dell'articolo 4 sono rilasciati a partire dal 21 ottobre 1992.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽³⁾ Regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati (GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 40).

⁽⁴⁾ Regolamento della Commissione, del 25 febbraio 1992, relativo ad una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati (GU n. L 51 del 26. 2. 1992, pag. 6).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2944/92 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 1992****che sospende la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per la farina di frumento o di frumento segalato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, secondo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che, il mantenimento del regime attuale rischia di dar luogo a operazioni speculative; che è pertanto opportuno sospendere la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per la farina di frumento o di frumento segalato;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme riguardanti la fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti di cui trattasi e di non rilasciare i titoli per i quali la domanda è pendente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al codice NC 1101 00 00 è sospesa dal 3 al 15 ottobre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2945/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1992

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2858/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2883/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2858/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2858/92 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 287 del 2. 10. 1992, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1992, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

| Codice NC | Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾ | Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾ |
|------------|--|--|
| 1702 20 10 | 0,4680 | — |
| 1702 20 90 | 0,4680 | — |
| 1702 30 10 | — | 56,57 |
| 1702 40 10 | — | 56,57 |
| 1702 60 10 | — | 56,57 |
| 1702 60 90 | 0,4680 | — |
| 1702 90 30 | — | 56,57 |
| 1702 90 60 | 0,4680 | — |
| 1702 90 71 | 0,4680 | — |
| 1702 90 90 | 0,4680 | — |
| 2106 90 30 | — | 56,57 |
| 2106 90 59 | 0,4680 | — |

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2946/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2926/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 ottobre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 292 dell'8. 10. 1992, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

| Codice NC | Importo del prelievo ⁽¹⁾ |
|------------|-------------------------------------|
| 1701 11 10 | 39,94 ⁽¹⁾ |
| 1701 11 90 | 39,94 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 10 | 39,94 ⁽¹⁾ |
| 1701 12 90 | 39,94 ⁽¹⁾ |
| 1701 91 00 | 46,80 |
| 1701 99 10 | 46,80 |
| 1701 99 90 | 46,80 ⁽²⁾ |

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1992

che modifica la decisione 92/188/CEE recante misure protettive contro la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS)

(92/490/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/628/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che, in seguito all'insorgenza di focolai della sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS), la Commissione ha adottato la decisione 92/188/CEE ⁽³⁾;

considerando che in alcune zone, gravemente infette all'inizio del 1991, non si sono più registrati focolai per diversi mesi;

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione della malattia e soprattutto del fatto che le perdite sono in diminuzione nella maggior parte dei branchi infetti;

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione delle relative prove sierologiche;

considerando che la portata delle disposizioni della decisione 92/188/CEE deve essere adeguata ai nuovi sviluppi;

considerando che le autorità degli Stati membri si sono impegnate a mettere in applicazione le misure nazionali necessarie per un'efficace attuazione della presente decisione quando i suini vengono inviati in altri Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/188/CEE è così modificata:

1) Nell'articolo 1, le lettere c), d), e) ed f) sono sostituite dalla seguente:

« c) per "allevamento infetto" si intende un allevamento in cui nelle ultime otto settimane prima della certificazione sia stato riscontrato un numero anormalmente elevato di aborti o di parti prematuri nelle scrofe o nelle scrofette nonché mortalità e astenia nei suinetti e in cui la diagnosi di PRRS sia stata confermata mediante prova sierologica adeguata ».

2) Gli articoli 4 e 5 sono soppressi.

3) È inserito l'articolo 8 bis seguente:

« Articolo 8 bis

La presente decisione si applica fino al 1° novembre 1992. La situazione verrà riesaminata dal comitato

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1992, pag. 22.

veterinario permanente entro e non oltre il 15 ottobre 1992 per valutare la situazione della malattia e ogni misura di protezione ritenuta necessaria in tale data. »

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
